

AREA DELLE RISORSE E DELLO SVILUPPO DELL'AREA VASTA  
SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**SERVIZIO DI SUPERVISORE  
DEL PROGETTO PROVINCIALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER UN PERIODO DI 3  
ANNI RINNOVABILI DI ALTRI 3 ANNI**

**CIG. 85460729B5**

**Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di Supervisore per il controllo degli obblighi derivanti, alla società Engie Servizi S.p.A. (di seguito Concessionario) con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 31 a Roma – (C.F. 07149930583 e P. IVA. 01698911003) per la gestione/manutenzione e fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica di 21 Comuni affidati in concessione tramite l'istituto del project financing, a seguito di espletamento di procedura di gara aperta indetta con determinazione dirigenziale n. 1037 del 11/09/2017 e aggiudicata definitivamente con determina dirigenziale n. 928 del 17/07/2018.

I compiti principali del Supervisore sono esplicitamente riportati nella seguente documentazione:

- artt. 22, 34 e 59 del Capitolato prestazionale della “Gara aggregata a procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica (di seguito Capitolato IP) - CIG: 719305371C”
- artt. 11, 13 e 14 del Piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni (di seguito PMVP) predisposto per la medesima gara aggregata.

Gli obiettivi che l'Amministrazione Provinciale intende perseguire, col presente affidamento, sono ispirati ai principi di efficacia, economicità ed efficienza per garantire, nei confronti dei Comuni aderenti al progetto provinciale di ammodernamento dell'illuminazione pubblica, la corretta applicazione di quanto stabilito e richiesto dal Capitolato IP e il rispetto delle prestazioni tecniche ed economiche offerte dal Concessionario in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato IP, i compiti in capo al Supervisore sono i seguenti:

- effettuare le verifiche, controlli ed incombenze previste nel PMVP;
- effettuare i controlli previsti per la eventuale decurtazione del canone per mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali indicati nel Capitolato IP (artt. 34, 39)
- verificare i dati per l'aggiornamento canone a seguito delle aggiunte/ dismissione di punti luce e delle variazioni dei parametri di riferimento inerenti la manutenzione e costo dell'energia elettrica (artt. 37, 38 del Capitolato IP);
- accertare, anche attraverso controlli a campione, la corretta e puntuale erogazione di tutti i servizi previsti dal Capitolato IP, dagli altri documenti di gara e dall'offerta del Concessionario (con particolare riferimento al Piano di Gestione presentato in sede di gara) e l'osservanza di tutti gli obblighi previsti, nella documentazione citata, in capo alla ditta aggiudicataria della Concessione.

E' compito del Supervisore, inoltre, verificare il calcolo del dell'extra-saving annuale per ciascun Comune secondo quanto previsto all'art. 8 del Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni (PMVP).

Il Supervisore dovrà altresì partecipare, **per conto della Provincia di Brescia**, alla Commissione Paritetica, che verrà costituita ai sensi dell'art. 11 del PMVP e le cui attività sono descritte nel medesimo articolo.

**Le attività della Commissione Paritetica dovranno confluire in un report periodico prodotto dal Supervisore secondo quanto indicato agli artt. 11 e 14 del PMVP.**

Al fine di ottemperare ad una corretto svolgimento del servizio e in relazione ad eventuali criticità che potrebbero essere riscontrate, il Supervisore dovrà essere disponibile a partecipare, a propria cura e spese, agli incontri eventualmente organizzati presso i Comuni interessati o la sede della Provincia di Brescia, su convocazione dei Responsabili Tecnici comunali o del RUP della Provincia di Brescia (o suo referente delegato), nei luoghi e nei giorni da questi indicati.

Il Supervisore dovrà quindi informare e relazionare al RUP della Provincia di Brescia, con relazioni trimestrali (gennaio, maggio, settembre di ogni anno), circa l'andamento del Contratto di Concessione e l'osservanza del Concessionario agli standard prestazionali richiesti; sarà sua cura inoltre informare tempestivamente, per iscritto tramite PEC, il RUP provinciale, il Concessionario e i Comuni delle eventuali criticità riscontrate per sua iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, comunicando al contempo le modalità suggerite per la soluzione delle stesse.

Il Supervisore dovrà inoltre, per conto della Provincia di Brescia, esaminare l'esito delle verifiche periodiche che il Concessionario ha l'obbligo di effettuare ai sensi dell'art. 61 del Capitolato IP, relativamente agli impianti di illuminazione pubblica di Ciascun Comune.

Il Supervisore dovrà essere reperibile da parte dei Comuni al fine di essere informato circa problematiche riscontrate inerenti la gestione della Concessione, per le quali formulerà le opportune segnalazioni (di cui ai paragrafi precedenti) al Concessionario e ai Comuni interessati, e al RUP provinciale per conoscenza, per la soluzione delle stesse o per l'applicazione di eventuali penali.

Il Concessionario dovrà rendere disponibile al Supervisore tutta la documentazione inerente le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche richieste dal Capitolato IP, ai sensi dell'art. 61 citato.

Per il controllo dei servizi erogati dal Concessionario, il Supervisore avrà accesso anche al Sistema Informativo attivato dal Concessionario stesso ai sensi dell'Art. 66 del Capitolato IP.

Attraverso il Sistema Informativo vengono gestiti i flussi informativi relativi ai servizi erogati dal Concessionario, in modo da garantire, sia all'appaltatore, sia all'ente Provincia oltre che a ciascuna amministrazione contraente, la fruibilità di dati (di tipo tecnico, operativo ed economico) nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione esecuzione, consuntivazione e controllo dei servizi.

Sarà obbligo del fornitore non divulgare informazioni di natura tecnica, economica, finanziaria e/o di qualunque altro genere relativi all'attività delle Amministrazioni coinvolte delle quali dovesse venire a conoscenza in occasione ed a causa dell'esecuzione del contratto.

Eventuali interventi non compresi nel presente Capitolato dovranno essere preventivamente autorizzati, in mancanza di autorizzazione scritta l'affidataria non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia.

L'affidataria si impegna altresì a:

- comunicare al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia, i nominativi dei tecnici e/o collaboratori che svolgeranno per suo conto il servizio;
- sollevare l'Amministrazione Provinciale da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.

Nello svolgimento del servizio di manutenzione e assistenza l'affidataria si impegna a rispettare tutte le norme europee e nazionali attinenti le materie oggetto del presente servizio, oltre a garantire il rispetto delle norme in materia di privacy e sicurezza.

Inoltre l'affidataria dovrà garantire un servizio di passaggio di dati ad altro Fornitore, al termine del contratto, o per altre cause di interruzione del rapporto contrattuale non preventivabili.

La presentazione dell'offerta varrà come accettazione del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

## **Art. 2 SISTEMA DI GARA**

La procedura sarà espletata secondo le modalità della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett b) del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020) e verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo Decreto.

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 e del D.Lgs 50/2016. In particolare si utilizza il sistema di intermediazione telematica di e-procurement SINTEL di ARIA - Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti.

Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

## **Art. 3 VALORE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 13 del PMVP, i compensi necessari alla remunerazione del Supervisore, nominato dalla Provincia di Brescia, verranno riconosciuti dal Concessionario alla Provincia. L'onere per questa attività sarà annualmente pari al 3,50% del valore economico del risparmio energetico minimo garantito dal Concessionario, così calcolato:

$$\text{Cpsup} = \text{PERif} * \text{EEbas} * \% \text{off} * 3,50\%$$

Dove:

Cpsup = Compenso da corrispondere al membro nominato dalla Provincia di Brescia–Supervisore(Euro)

PERif = Prezzo unitario dell'Energia Elettrica consumata, aggiornata secondo quanto disposto all'art. 7 del PMVP (Euro/kWh)

EEbas= Consumo di Energia Elettrica di Baseline (kWh)

%off = Percentuale di risparmio di energia elettrica offerto in sede di gara rispetto alla Baseline (art. 3.1 del PMVP)

Ai sensi dell'Art. 22 del Capitolato IP, il compenso del Supervisore è determinato in base alla formula sopraindicata, tenendo conto che esso non potrà superare le cifre indicate nell'art. 33 del Capitolato IP; il limite massimo annuo sarà pertanto pari a **€ 35.333,00** comprensivo di IVA e degli oneri di legge.

L'importo complessivo della procedura in oggetto ammonta ad **€ 206.072,09 (oneri compresi)** al netto di IVA di cui **€ 83.542,74** negoziabili a base d'asta, **€ 83.542,74** per eventuale rinnovo, **€ 25.062,82** eventuale applicazione dell'opzione di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti, **€ 13.923,79** per eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi. Il costo stimato della manodopera ai sensi del CCNL Eletticità 2019-2021 è pari a **€ 34.045,32**.

Il Settore provinciale competente, in corso di esecuzione potrà procedere ad un incremento delle prestazioni, senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) fino al 30% dell'importo contrattuale senza che l'aggiudicatario possa far valere il diritto di risoluzione dello stesso.

**Non saranno accettate offerte pari o superiori** a tale limite, pena l'esclusione dell'offerta. L'importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente Capitolato.

#### **Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO**

*Il presente contratto avrà durata di 3 anni; si perfezionerà alla data di sottoscrizione ed esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data della scrittura privata.*

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni, per un importo di **€ 83.542,74** (oneri compresi) al netto di IVA. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Dopo la scadenza la Provincia si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria la disponibilità a continuare la fornitura del servizio alle condizioni contrattuali sottoscritte, al fine di garantire la continuità del servizio nelle eventuali more dell'espletamento delle normali procedure di gara che verranno indette per il nuovo affidamento del servizio per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

#### **Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990 e dell'art. 31 del d. lgs 50/2016 è il Funzionario del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia, Dott.ssa Roberta Noli.

#### **Art. 6 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

È vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di legge.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **ART. 7 COMPENSI SPETTANTI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

*Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in n. 4 rate posticipate, dietro emissione di regolare fattura.*

La fatturazione dovrà decorrere dall'effettivo avvio a regime del servizio.

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui

all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it).

Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:

Codice Univoco Ufficio	UF95O3
------------------------	--------

Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.

**Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.**

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida", del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Pertanto si invita a consultare il sito [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: [www.certificazionecrediti.mef.gov.it](http://www.certificazionecrediti.mef.gov.it). La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'affidataria della procedura sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

## **ART. 8 INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente FPC, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell'affidatario nell'esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP di applicare a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3‰ e il 1‰ dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA), tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA) la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell'affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.

L'affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente FPC per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'affidatario, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'affidatario, per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.

Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.

## **ART. 10 RECESSO UNILATERALE**

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.

Fermi i casi di recesso obbligatorio, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.

## **ART. 11 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.

## **ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 D.Lgs. (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia, che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia. Responsabile del trattamento è il Dr. Fabio De Marco, Dirigente del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.

## **ART. 13 CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.